

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

Ferrovie del Nord Barese

Appalto relativo all'adeguamento antincendio ai sensi del DM 28/10/2005 di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati sulla linea Bari-Barletta, con opzione per analogo adeguamento di ulteriori n. 5 ALSTOM CORADIA a 4 casse.

CUP: H99C18000060003; CIG: 7990492A96

La Ferrotramviaria S.p.A. (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona di, nella sua qualità di, giusta (di seguito, più semplicemente, "Ferrotramviaria" o "Committente"),

e

la (C.F. e P IVA), con sede in, Via, nella persona di, nato a il, nella sua qualità di, giusta (di seguito, per brevità, "Fornitore")

PREMESSO CHE

- 1) la Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito per brevità "Ferrotramviaria") è l'Impresa Ferroviaria ex art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 112/2015, che gestisce il servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulla ferrovia Bari - Barletta e diramazioni in virtù del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Puglia in data 17/12/2009, prorogato con Deliberazione di Giunta della medesima Regione n. 1453 del 2/08/2013 (pubblicata sul BURP n. 118 del 4/09/2013) ed in quanto tale è Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) la medesima Ferrotramviaria, pertanto, nella suddetta qualità ha la necessità di adeguare alla normativa antincendio di cui al DM 28/10/2005 n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati nell'esercizio ferroviario sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, riservandosi altresì di procedere ad analogo adeguamento anche di n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse;
- 3) la Ferrotramviaria, mediante la società controllata Ferrotramviaria Engineering S.p.A., in virtù di quanto disposto dall'art. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha curato la predisposizione del progetto definitivo

- per la realizzazione dell'intervento richiamato al precedente punto 2), per il quale l'importo stimato è pari alla somma complessiva di € 1.161.258,00 di cui € 1.131.258,00 per forniture e lavori, € 30.000,00 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge, stimando al contempo in € 1.287.000,00, di cui € 30.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA l'importo per l'adeguamento di n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse;
- 4) il sopra richiamato intervento di adeguamento antincendio di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia, giusta determina dirigenziale del competente Servizio Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti n. 121 datata 3/10/2018, con risorse a valere sui fondi *ex lege* 297/78, ai sensi all'art. 3 dell'Accordo di programma del 6/8/2002 stipulato tra Regione Puglia e Ferrotramviaria;
 - 5) previa deliberazione a contrarre prot. 8442/19/P del 26/07/2019 a firma del Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria, con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. del, al fine di affidare il presente appalto, la Ferrotramviaria ha indetto una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 122 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - 6) a seguito dell'anzidetta procedura concorsuale, definita in data, giusta relativo verbale di gara, è risultato aggiudicatario provvisorio il, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo altresì un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al %;
 - 7) intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione definitiva al di cui al precedente punto 6), giusta atto prot. del, comunicato in pari data al medesimo ed agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - 8) il Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe la Forgia, con nota prot. del ha richiesto all'aggiudicatario la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto;

- 9) l'aggiudicatario ha presentato tutta la suddetta documentazione con la nota a firma di, datata acquisita al protocollo della Ferrotramviaria col n. del, ivi compresa la garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sotto forma di, rilasciata da
- 10) atteso che è decorso il termine ex art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. senza che sia stata proposta alcuna impugnazione avverso l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, si può procedere alla stipula del Contratto d'appalto, fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Committente e il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e dei documenti richiamati

1. Le premesse e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
2. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di ben conoscere, per averne preventivamente preso visione, la documentazione di cui sopra, della quale il Fornitore, in particolare, dispone di copia integrale.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Oltre alle disposizioni del presente atto e dei documenti dallo stesso richiamati, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (di seguito più semplicemente "il Codice"), qualora specifiche disposizioni di detto Decreto Legislativo siano obbligatorie rispetto al presente rapporto ovvero siano espressamente richiamate dal presente contratto;

- b) D.M. 49/2018 (Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) qualora specifiche disposizioni di detto D.M. siano richiamate dal presente contratto;
 - c) D.Lgs. 50/2019 (Attuazione della direttiva 2016/798 del parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie);
 - d) D.Lgs. 57/2019 (Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea);
 - e) Linee guida ANSF n. 1/2019 del 28/06/2019 (Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche, in applicazione del D.Lgs. 57/2019 di recepimento della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea, in vigore dal 26/06/2019);
 - f) tutta la normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di sicurezza ferroviaria, richiamata e/o presupposta dagli atti normativi innanzi richiamati;
 - g) Disposizione RFI n. 30 del 18/07/2007 (“Modifiche e integrazioni alla Disposizione 1/2003 recante i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile”);
 - h) D.M. 28/10/2005 (“Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”);
 - i) le procedure previste dal Sistema Gestione Sicurezza (SGS) in vigore presso Ferrotramviaria, così come emanate dalla Divisione Trasporto di quest’ultima società, ed in particolare:
 - FT DT PS17 (Rev. 10) – Manutenzione dei veicoli;
 - FT DT PS16 (Rev. 7) - Gestione dei fornitori.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza dalla normativa richiamata al precedente comma nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono

eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sono compresi e compensati dal corrispettivo di cui al successivo art. 7.

3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per la Committente.
4. Le violazioni delle norme innanzi richiamate, fatto salvo quanto dalle stesse previsto in caso di violazione, devono intendersi alla stregua di inadempimenti contrattuali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1453 cod. civ.

Articolo 3

Lingua ufficiale

1. Tutti i documenti contrattuali, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza tra le Parti nonché elaborati progettuali e manuali dovranno essere in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dal Fornitore alla Committente in lingua diversa da quella italiana e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Articolo 4

Documenti di contratto

1. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, salvo diversa indicazione, i seguenti documenti:
 - a) bando e disciplinare di gara;
 - b) progetto definitivo posto a base di gara;
 - c) offerta (tecnica, estensione garanzia, temporale ed economica) presentata dal Fornitore in sede di gara con i documenti ad esse allegati [**EVENTUALE: nonché la documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia dal medesimo Fornitore (ossia nota, acquisita al protocollo della Committente col n. del, e relativi documenti allegati: 1),; 2) ...**]);

d) DUVRI.

2. In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza è attribuita al contratto.
3. In caso di discordanza tra i documenti di cui alle lett. b) e c) del precedente 1° comma, prevale il progetto definitivo di cui alla lett. b).
4. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia della integrale documentazione sopra elencata dandone piena ed incondizionata accettazione con la sottoscrizione del presente atto.

Articolo 5

Oggetto dell'Appalto

1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la progettazione esecutiva e la esecuzione delle forniture con installazione degli impianti per l'adeguamento alla normativa antincendio di cui al DM 28/10/2005 di n. 6 (sei) elettrotreni ALSTOM CORADIA, bidirezionali a composizione bloccata a 3 casse (M+R+M) con alimentazione elettrica a 3.000 V c.c., impiegati nell'esercizio ferroviario sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, aventi matricola ELT 201, ELT 202, ELT 203, ELT 204, ELT 205, ELT 206, con opzione per analogo adeguamento di ulteriori n. 5 (cinque) elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse, così come disciplinato dal successivo art. 23.
2. La progettazione esecutiva e le forniture con installazione di cui al precedente comma dovranno essere eseguite nel rispetto del progetto definitivo di cui al precedente art. 4, lett. b) così come integrato dall'offerta tecnica di cui alla lett. c) sempre del precedente art. 4, nonché della normativa richiamata al precedente art. 2 comma 1.
3. Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente comma 2, di seguito si riportano sinteticamente, senza pretesa di esaustività, per ogni singolo elettrotreno oggetto di intervento è posta a carico del Fornitore la implementazione di:
 - misure di protezione al fuoco (punto 1.5.1 del DM);
 - rilevatori di incendio a bordo (punto 1.5.2 del DM);

- dispositivi manuali di allarme (punto 1.5.3 del DM);
 - freno neutralizzabile (punto 1.5.4 del DM);
 - mantenimento della capacità in movimento (punto 1.5.5 del DM);
 - impianti fissi di estinzione per gli ambienti viaggiatori (punto 1.5.7 del DM);
 - estintori portatili a bordo (punto 1.5.6 del DM);
 - comando spegnimento aria condizionamento (punto 1.5.8 del DM);
 - illuminazione di emergenza (punto 1.5.9 del DM);
 - equipaggiamento di primo soccorso (punto 1.5.10 del DM).
4. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi è a carico del Fornitore anche la fornitura di attrezzature speciali, sistemi e *software* di diagnostica necessari per la manutenzione, del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione e manutenzione degli impianti installati sugli elettrotreni oggetto di intervento, nonché i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione degli impianti medesimi, ai sensi del Decreto A.N.S.F. n. 4/2012.
5. Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione della propria offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in virtù di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. Il Fornitore, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'espletamento delle forniture e relative installazioni oggetto d'appalto.

Articolo 7

Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dalla Committente al Fornitore, che accetta, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 6 è di € (Euro) oltre IVA, di cui € (Euro) per oneri per la sicurezza. Il suddetto corrispettivo è stato calcolato applicando all'importo posto a base di gara, pari a € (Euro), al netto degli oneri per la sicurezza, il ribasso unico offerto dal Fornitore, pari a %.
2. L'importo del corrispettivo per ogni singolo elettrotreno oggetto di adeguamento, al netto del ribasso di cui al precedente comma, è pari a € (Euro) oltre IVA.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 s'intende remunerativo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza a tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico del Fornitore dal presente contratto, dal progetto definitivo e dalle leggi e regolamenti applicabili ai sensi del precedente art. 2, nonché dalle disposizioni emanate in materia di sicurezza ferroviaria dalle competenti autorità.
4. Il corrispettivo di cui al precedente 1° comma, offerto dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:
 - a) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute e richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel progetto definitivo, nel presente contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
 - b) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per la esecuzione della fornitura e relativa installazione, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto;

- c) che la presentazione dell'offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovrà essere eseguito il presente contratto non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- d) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo presso gli elettrotreni interessati dall'intervento e i siti ove saranno effettuate le lavorazioni oggetto del presente atto, secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara, non potranno essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della Committente;
- e) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta della esclusione dell'istituto della revisione prezzi e della inapplicabilità degli artt. 1467 e 1664, comma 1, cod. civ., nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;
- g) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni contrattuali;

- h) di riconoscere ad ogni effetto congruo l'importo degli oneri per la sicurezza (relativi alle sole attività di installazione del degli impianti oggetto di fornitura sugli elettrotreni ai fini dell'adeguamento antincendio, da eseguire presso la Officina di Bari Scalo o in alternativa presso l'Officina di Bitonto) di Euro € 30.000,00 oltre IVA, non soggetto a ribasso, così come determinato dalla Committente;
- i) di aver tenuto in debita considerazione all'atto dell'offerta tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, avendo valutato i vincoli da essi derivanti in sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

6. Resta inteso che in caso di adempimento parziale del Fornitore, quest'ultimo avrà diritto alla corresponsione del corrispettivo unitario indicato al precedente comma 2 per i rotabili sui quali abbia effettuato l'adeguamento alla normativa antincendio oggetto del presente contratto in ottemperanza quanto previsto da quest'ultimo: in tal caso è comunque fatto salvo il risarcimento del danno della Committente e la escussione in misura corrispondente della garanzia definitiva di cui al successivo art. 9.

Articolo 8

Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, sarà corrisposta al Fornitore un'anticipazione pari al 20% del prezzo di cui al precedente art. 7, comma 1, pari ad € (Euro).
2. L'anticipazione di cui al presente articolo va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti che saranno effettuati a favore del Fornitore.
3. L'anticipazione di cui al precedente comma 1° sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal Responsabile del procedimento, solo previa costituzione di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della fornitura.

4. La garanzia di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata da uno degli operatori indicati dall'art. 35, comma 18, 3° e 4° periodo, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, 5° periodo, del Codice, l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
6. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, 6° e 7° periodo, del Codice, il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili al Fornitore medesimo; sulle somme che il Fornitore dovrà restituire, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 9

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata da in data, numero con massimale pari a € (Euro), corrispondente al% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, comma 1.
2. La suddetta garanzia potrà essere escussa dalla Committente nei casi e limiti indicati dall'art. 103 del Codice.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui al successivo art. 23 il Fornitore dovrà estendere la suddetta garanzia definitiva per un massimale di importo corrispondente al valore dell'opzione.
4. La suddetta garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della

Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al fideiussore da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato provvisorio di verifica di conformità di cui al successivo art. 17.

Art. 10

Obblighi assicurativi

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne la Committente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Committente medesima per cause a lei riconducibili.
2. A fronte di tale obbligo, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa per un importo almeno pari a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) a beneficio della Committente, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratteristiche

indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura eseguita per conto della Committente, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00).

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi del precedente art. 9, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Resta ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 11

Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 7, comma 1, sino ad un ammontare massimo del 90% dello stesso, sarà effettuato in n. 6 (sei) rate di acconto, ognuna di importo pari al 15% del suddetto importo complessivo, nei termini e con le modalità di seguito disciplinate.
2. Il Direttore dell'esecuzione, a seguito della riconsegna da parte del Fornitore di ogni singolo rotabile rispetto al quale sia stato ultimato l'intervento di adeguamento antincendio, ai sensi del successivo art. 12, comma 8, procederà alla relativa annotazione in registro di contabilità.
3. A seguito delle singole annotazioni nel registro di contabilità, la Committente adotterà i relativi Stati di avanzamento fornitura con contestuale emissione del certificato di pagamento: il pagamento degli acconti del corrispettivo corrispondenti ai suddetti stati di avanzamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla adozione dei medesimi stati di

avanzamento e comunque previo invio da parte del Fornitore della relativa fattura, ai sensi dell'art. 113-bis comma 1 del Codice (come da ultimo modificato dall'art. 5 L. 37/2019).

4. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo art. 17, sulla base delle risultanze del registro di contabilità e del conto finale redatto dal Direttore dell'esecuzione, la Committente emetterà il certificato finale di pagamento ai fini della emissione della relativa fattura da parte del Fornitore: il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 7, comma 1, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di conformità così come risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice (come da ultimo modificato dall'art. 5 L. 37/2019) e, comunque, previa verifica della regolarità contributiva.
5. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5-bis del Codice sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dal Fornitore la Committente opera una ritenuta dello 0,5 %: tali ritenute sono svincolate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla approvazione da parte della Committente del certificato di provvisorio di verifica di conformità di cui al successivo art. 17, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore tramite acquisizione del DURC.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto.
7. In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, il codice univoco della Committente è T04ZHR3; la casella PEC per l'inoltro di dette fatture è ferrotramviariaspafatture@legalmail.it.
8. Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.; a tal fine le fatture devono obbligatoriamente recare il CUP (H99C18000060003) e il CIG (7990492A969) relativi al presente contratto.

9. La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
10. La Committente effettuerà i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.
11. In occasione di ciascun pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante del Fornitore o del Referente di cui al successivo art. 16.
12. In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato ai precedenti commi 4 e 5 saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

Art. 12

Termini di consegna – Siti di intervento – Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Il Fornitore dovrà terminare l'esecuzione prestazioni oggetto del presente contratto entro (.....) **[INDICARE TERMINE OFFERTO DA FORNITORE IN SEDE DI GARA]** giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente Contratto, nel rispetto del cronoprogramma offerto dal Fornitore medesimo in sede di gara.
2. Una proroga del termine di ultimazione di cui al precedente comma 1 potrà essere autorizzata dalla Committente solo nel caso in cui si rendano necessari nel corso del rapporto contrattuale nuovi adeguamenti normativi o la medesima Committente richieda specifiche modifiche o variazioni secondo quanto indicato dal successivo art. 18.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente comma 1, il Fornitore incorrerà nella penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinque percento) dell'importo complessivo del contratto, di cui al precedente art. 7, comma 1, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ammontare

complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, comma 1, il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa semplice comunicazione scritta della Committente a mezzo PEC.

4. La Committente si riserva di compensare l'importo delle penali con il credito del Fornitore ovvero, alternativamente, di escutere la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al precedente art. 9.
5. La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro il termine offerto in sede di gara a far tempo dalla data di stipula del presente contratto: entro il suddetto termine il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati nonché di tutti i documenti richiesti dal progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato in duplice originale in cartaceo nonché su CD o DVD con firma digitale nonché in formato editabile.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, sarà applicata a carico del Fornitore una penale di € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
7. Entro il termine di 5 giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo di cui al precedente comma 5, la Committente comunica l'approvazione del progetto stesso o, in alternativa, potrà richiedere integrazioni e/o modifiche di detto progetto, che il Fornitore dovrà consegnare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta scritta. Qualora le rintegrazioni e/o revisioni corrispondano a quanto richiesto dalla Committente, quest'ultima comunicherà l'approvazione del progetto esecutivo entro 5 giorni dalla ricezione delle integrazioni e/o modifiche. Se le richieste di integrazione e/o revisione sono imputabili al Fornitore, quest'ultimo non potrà richiedere proroghe del termine di ultimazione di cui al precedente comma 1.
8. In caso di assoluta ed insanabile inidoneità della progettazione esecutiva il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. senza necessità di previa messa in mora e dietro mera comunicazione della Committente a mezzo PEC o raccomandata a/r.

9. La installazione degli impianti oggetto di fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore presso l'officina di Bari Scalo o, in alternativa, su espressa richiesta della Committente, presso l'officina di Bitonto.
10. Il Direttore dell'esecuzione, in conformità al cronoprogramma di cui al precedente comma 1, consegnerà al Fornitore in persona del Responsabile del Fornitore ogni singolo elettrotreno oggetto di intervento presso la suddetta l'officina di Bari Scalo o, in alternativa, di Bitonto, ai sensi del precedente comma: a tal fine il Responsabile dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Responsabile del Fornitore redigerà apposito verbale in cui sarà dato atto della avvenuta consegna di cui sopra.
11. Il primo elettrotreno oggetto di consegna e di intervento è da intendersi quale testa di serie: al termine dell'intervento su tale rotabile il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione la documentazione completa e conforme al progetto definitivo (compresi i disegni *as built*) ed alle norme vigenti inerente agli impianti installati. Il Direttore dell'Esecuzione darà atto della avvenuta ultimazione dell'intervento di adeguamento del rotabile testa di serie con apposito verbale, col quale si attesta altresì la avvenuta riconsegna alla Committente del rotabile stesso, solo in caso di esito positivo delle verifiche e prove e solo se la documentazione inerente gli impianti installati consegnata dal Fornitore contestualmente sia rispondente a quella richiesta dal progetto definitivo e dalle norme vigenti, previa acquisizione del parere positivo del verificatore indipendente per sicurezza (VIS), che sarà appositamente nominato dalla Committente.
12. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 11, al termine delle lavorazioni di ogni singolo elettrotreno, il Responsabile del Fornitore ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione per la effettuazione delle verifiche e prove, le quali saranno eseguite a propria volta entro il termine indicato nel rispetto del cronoprogramma. Per gli elettrotreni successivi a quello testa di serie il Fornitore dovrà altresì consegnare una dichiarazione che attesti la conformità degli interventi effettuati sul singolo rotabile rispetto a quelli effettuati sul suddetto rotabile testa di serie.

13. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma, il Direttore dell'Esecuzione darà atto della avvenuta ultimazione dell'intervento di adeguamento su ogni singolo rotabile con apposito verbale, col quale si attesta altresì la avvenuta riconsegna alla Committente del rotabile stesso, solo in caso di esito positivo delle verifiche e prove di cui al precedente comma 11.
14. Nel caso in cui le verifiche e prove di cui al precedente comma 12 diano esito negativo e/o la documentazione di cui al comma 11 fosse giudicata inidonea dal Direttore dell'esecuzione e /o dal VIS, il Fornitore dovrà intervenire sul rotabile ovvero produrre la documentazione richiestagli entro il termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione e comunque nel rispetto del termine di ultimazione complessivo di cui al precedente comma 1.
15. In caso di ritardo da parte del Fornitore rispetto al termine di cui al precedente comma 14 sarà applicata una penale pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Fornitore risponde dei danni all'elettrotreno allo stesso imputabili una volta che il rotabile gli è stato consegnato ai sensi del precedente comma 6.
17. Durante l'esecuzione delle lavorazioni presso i siti di cui al precedente comma 8 il Fornitore dovrà attenersi al più scrupoloso rispetto del DUVRI predisposto a cura della Committente. È obbligo del Fornitore di rendere pienamente edotte le proprie maestranze impiegate nell'esecuzione di dette lavorazioni presso i suddetti siti circa gli obblighi previsti nel DUVRI, fatta altresì salva la facoltà del Direttore dell'esecuzione e/o del Responsabile delle officine di cui al precedente comma di impartire le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che riterranno di volta in volta necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Potranno avere accesso ai siti di cui al precedente comma esclusivamente i soggetti i cui nominativi siano stati previamente comunicati dal Fornitore al Direttore dell'esecuzione del contratto. I responsabili di eventuali violazioni del DUVRI ovvero delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione e/o del Responsabile delle officine saranno allontanati, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13

Subappalto

1. Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice, qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di avvalersi di tale facoltà e comunque nei limiti del 40% del corrispettivo di cui al precedente art. 7 comma1, ai sensi dell'art. 1, comma 18, D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019

Art. 14

Sviluppo della commessa e controllo

1. La Committente potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di approvvigionamento degli impianti oggetto di fornitura nonché di esecuzione delle lavorazioni inerenti l'installazione degli impianti medesimi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte della Committente.

Art. 15

Direttore dell'esecuzione

1. La Direzione dell'esecuzione della commessa di cui al presente contratto è affidata dalla Committente all'Ing., ai sensi degli artt. 16 e segg. D.M. 49/2018.
2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione, altresì, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo a tal fine tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei suddetti compiti.

Art. 16

Referente del Fornitore

1. Il Fornitore in relazione al presente atto ha nominato quale Referente l'Ing. nato a il, giusta procura speciale delcon sottoscrizione autenticata per notaio, rep. n., con la quale gli sono stati conferiti i necessari poteri.
2. Il Referente potrà nominarne uno nuovo in sostituzione di quello cui al precedente comma 1, solo previo gradimento della Committente: in tal caso il Fornitore dovrà comunicare detta nomina al Direttore dell'esecuzione trasmettendo copia autentica della relativa procura speciale.
3. Il suddetto Referente assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione del presente contratto, ivi compresa la sottoscrizione di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti che verranno redatti nel corso dell'appalto in conformità delle prescrizioni del presente atto e del progetto definitivo nonché degli atti contabili inerenti all'appalto medesimo.
4. La Committente può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo: in caso di non gradimento della Committente, il Fornitore dovrà nominare il nuovo Referente sempre previo gradimento della Committente.
5. Tutte le comunicazioni del Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione e del Referente saranno effettuate con tutti gli effetti di legge presso il domicilio dell'appaltatore di cui al precedente comma.

Art. 17

Verifica di conformità – Responsabilità per vizi e difformità

1. La Committente in corso di fornitura nominerà apposito organo, di cui sarà fatta comunicazione scritta al Fornitore, ai fini della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del Codice, onde certificare che l'oggetto del presente contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il suddetto organo potrà effettuare le proprie attività di verifica di conformità durante la esecuzione del contratto: il Fornitore dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dello svolgimento di tali attività svolte dall'organo suddetto.
3. Una volta ultimato l'adeguamento dei n. 6 rotabili ALSTOM CORADIA a 3 casse, l'organo di cui al precedente comma 1 procederà alla verifica di conformità: in caso di esito positivo di detta verifica, sarà emesso il relativo certificato provvisorio, che assume carattere definitivo dopo la relativa approvazione da parte della Committente entro 2 (due) anni dalla sua emissione.
4. Il Fornitore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato provvisorio di verifica di conformità di cui al precedente comma.

Art. 18

Varianti

1. La Committente si riserva di proporre al Fornitore eventuali varianti a modifica del progetto definitivo, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
2. Le varianti dovranno essere accettate dal Fornitore con apposito verbale sottoscritto dalle Parti nel quale, oltre alla descrizione esatta ed esauriente della variante, dovrà essere obbligatoriamente esplicitato:
 - l'eventuale slittamento del termine di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto;
 - il tempo necessario per introdurre la variante (se del caso) sugli elettrotreni già adeguati, con specificazione delle modalità operative;
 - il prezzo concordato, risultante dalla somma algebrica di maggiori e minori oneri connessi alla variante e specificamente calcolati per gli elettrotreni ancora in lavorazione e, se del caso, per l'introduzione della variante in quelli già adeguati.

3. Non costituisce variante la modifica resa necessaria per ovviare a difetti o per mantenere gli standard qualitativi promessi; in questo caso nessun adeguamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7 spetterà al Fornitore.

Art. 19

Istruzione del personale

1. Il Fornitore deve organizzare e fornire l'istruzione al personale in forza alla Committente - Divisione Trasporto, sia ai fini dell'esercizio e sia della manutenzione degli impianti oggetto di fornitura e installazione.
2. La tempistica dei corsi e la loro efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta e manutenzione dei rotabili oggetto di adeguamento, ai sensi del Decreto A.N.S.F. n. 4/2012.

Art. 20

Ricambi e diritto d'uso e riproduzione dei particolari costruttivi.

1. La Committente, oltre all'acquisto dal Fornitore ai prezzi offerti in gara, potrà liberamente sostituire tutte le parti con altre acquistate o realizzate da terzi poiché il Fornitore, per quanto di sua competenza, lo consente preventivamente.
2. La Committente potrà altresì utilizzare e riprodurre i particolari costruttivi degli impianti oggetto di fornitura non coperti da brevetto in favore del Fornitore o di terzi.

Art. 21

Garanzie tecniche

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di adeguamento oggetto del presente contratto e la mancanza di vizi o difetti dalla data della riconsegna di ciascun rotabile oggetto di intervento per un periodo pari a n. (.....) mesi a far tempo dalla data di ultimazione di cui al precedente art. 12 comma 1[**INSERIRE GARANZIA OFFERTA DA FORNITORE IN SEDE DI GARA**].

2. Per tutta la durata della garanzia di cui al precedente comma sono a carico ed a spese del Fornitore gli interventi per guasti degli impianti installati sui rotabili oggetto di adeguamento antincendio: tali interventi comportano a carico del Fornitore la riparazione e/o la sostituzione delle parti non funzionanti.
3. Il Fornitore dovrà attivarsi entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di segnalazione a mezzo comunicazione scritta del guasto da parte della Committente per effettuare l'intervento di riparazione, al fine di garantire che l'elettrotreno interessato possa circolare in sicurezza e in piena efficienza sulla linea gestita dalla Committente medesima.
4. In caso di mancato intervento ovvero di ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma, il Fornitore risponde comunque dei danni arrecati alla Committente.

Art. 22

Divieto di cessione del contratto necessità di previa autorizzazione delle sub-forniture

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il consenso scritto della Committente.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

Art. 23

Opzione per l'adeguamento antincendio di n. 5 ulteriori elettrotreni

1. Per effetto di quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla delibera di aggiudicazione definitiva prot. del, le Parti convengono espressamente e si danno reciproco atto che la Committente ha un diritto di opzione per l'adeguamento antincendio di n. 5 ulteriori elettrotreni a 4 casse potrà essere esercitata dall'Ente Aggiudicatore anche in modo frazionato entro 2 anni dalla data di stipula del presente contratto di appalto.
2. Il Fornitore ha l'obbligo procedere all'adeguamento di cui al precedente comma alle medesime condizioni e patti del presente atto, per un corrispettivo per singolo rotabile di € (Euro.....)

oltre IVA, importo così determinato applicando il ribasso unico offerto in sede di gara, pari a %, al valore dell'opzione indicato in bando ossia € 1.287.000,00 di cui 1.257.000,00 soggetto a ribasso ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA. Tale importo unitario potrà essere maggiorato solo secondo indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo, in virtù di quanto disposto dal punto 4.2 del disciplinare di gara.

3. L'opzione di cui al presente articolo non costituisce alcun diritto in capo al Fornitore, restando la Committente libera di esercitare l'opzione stessa entro il termine di cui al precedente comma 1 e per un numero di rotabili che potrà essere inferiore a 5.
4. La Committente ha il diritto di richiedere eventuali varianti in relazione ai rotabili oggetto di opzione qualora dette varianti si rendano necessarie per effetto di normativa sopravvenuta e/o per disposizioni imposte dalle autorità competenti: nel suddetto caso sarà fatta applicazione del precedente art. 18.
5. In caso di esercizio di opzione ai sensi del presente articolo, il Fornitore dovrà prestare apposita garanzia per ogni singolo rotabile oggetto di opzione. Al Fornitore spetterà l'anticipazione sul prezzo di cui al precedente comma 2 di opzione secondo la disciplina di cui al precedente art. 8. Le modalità di pagamento saranno analoghe a quelle disciplinate dal precedente art. 11 in relazione al numero effettivo di elettrotreni a 4 casse oggetto di adeguamento per effetto dell'opzione.

Art. 24

Informativa sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della Ferrotramviaria, pubblicato sul sito internet www.ferrovienordbarese.it.

2. In relazione al presente contratto, il Fornitore si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
3. L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Ferrotramviaria a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
4. Il Fornitore dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi.

Art. 25

Foro competente

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 26

Oneri fiscali e di stipulazione

1. Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.
2. Il presente contratto, che consta di n. (.....) pagine, è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Bari,

Il FORNITORE

FERROTRAMVIARIA S.p.A.